REGOLAMENTO (CEE) N. 1240/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 809/91 relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 809/91 della Commissione [3] ha limitato, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio 1991, il rilascio di titoli di importazione ad un determinato quantitativo; che, a norma dell'articolo 5 dello stesso regolamento, detti titoli sono rilasciati l'8 aprile 1991 con una validità normale di tre mesi, che scade quindi il 7 luglio 1991;

considerando che la situazione sopra descritta può avere conseguenze negative per l'industria di trasformazione che utilizza i funghi in oggetto, dato che questi prodotti possono essere conservati per un periodo molto limitato; che simili conseguenze esulano dalla finalità della misura di salvaguardia; che è pertanto opportuno accordare ai titoli di importazione un periodo di validità che copra l'intero quadrimestre contemplato dal regolamento (CEE) n. 809/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 809/91 è aggiunta la seguente frase:

« Essi sono validi sino al 31 luglio 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 47.